



CITTÀ DI PESCARA
SETTORE GARE E CONTRATTI
Servizio Procedure Ordinarie di Gara
protocollo@pec.comune.pescara.it
Tel .085/4283768-691

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - CUP: J22F25000330004.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre di Reg. Gen. n. 2669 del 30/12/2025 questa Amministrazione ha stabilito di concludere un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 256 del 23/06/2022 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 183 del 06/08/2022 come aggiornato con decreto correttivo 5/08/24 del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica consultabile al seguente Link: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica, nel rispetto degli artt. 25 e 29 del Codice, denominata Appalti&Contratti e-Procurement accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> - [riferimento procedura G01238](#). Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 59 comma 3, 71 e 108 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora vigenti (in seguito Regolamento) facendo ricorso all'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del Codice.

L'utilizzo della piattaforma telematica da parte degli operatori è subordinato alla registrazione degli stessi ai fini di accedere all'Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione Appaltante, nel rispetto del Codice degli Appalti e delle "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica" (Allegato 12).

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Pescara codice NUTS: ITF13.

CIG: BA759C9A7B - CUI: L00124600685202500019 - CUP: J22F25000330004.

Identificativo appalto ANAC: af5f09b2-672b-4087-9eab-63615e0a5776

Validazione del progetto effettuata in data: 27/11/2025.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Daniela Caricati

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati rispettivamente "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 12)", Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 13), Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 14) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'Operatore Economico (Allegato 15).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti denominati rispettivamente "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 12)", "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 13)", Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 14) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'Operatore Economico (Allegato 15) che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico

dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati “Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 12)”, “Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 13)”, Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 14) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell'Operatore Economico (Allegato 15) che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico, che avviene tramite l'inserimento delle specifiche credenziali rilasciate dal sistema telematico al momento della registrazione. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del Codice, comprensivo degli elaborati progettuali, (Allegato n. 1) scaricabile al seguente link:
<https://webmail.comune.pescara.it/services/files/public/link/download/oajYymwfSGF6W2Yz6yxXanaqVTJt6BINQdKQUgGdG3YVRdcECzw>
- 2) Bando di gara (Allegato n. 2);
- 3) Disciplinare di gara (Allegato n. 3);
- 4) Patto di Integrità approvato con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 17/03/2023 (Allegato n. 4);
- 5) Codice di Comportamento del Comune di Pescara, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 02/10/2025 (Allegato n. 5);
- 6) Determinazione a contrarre di Reg. Gen. n. 2669 del 30/12/2025 (Allegato n. 6);
- 7) Determinazione di approvazione bando e disciplinare di gara n. 197 del 18/02/2026 (Allegato n. 7);
- 8) Fac-simili modulistica:
 - Modulo DGUE Response (Allegato n. 8);
 - Modulo domanda di partecipazione (Allegato n. 9);
 - Modulo dichiarazioni integrative del concorrente (Allegato n. 10);
 - Modulo A1 per l'offerta tecnica tabellare (allegato n. 11);
- 9) Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 12);
- 10) Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 13);
- 11) Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 14);
- 12) Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE Response dell'Operatore Economico (Allegato 15).

La presente procedura è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27 e 85 del Codice secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 e la documentazione di gara è costantemente disponibile, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://pescara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page-parent=3967&jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page=12702

e sulla Piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement al seguente link: <http://www.comune.pescara.it> - Bandi di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso - riferimento procedura G01238.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Telematica riservata alle richieste di chiarimenti denominata “Comunicazioni riservate al concorrente”, previa registrazione alla Piattaforma stessa, trasmettendo - in pari data - gli stessi all'indirizzo e-mail: daniela.caricati@comune.pescara.it.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima sul sito internet www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso - riferimento procedura G01238 e mediante invio della risposta all'interessato tramite l'apposita sezione del Portale Telematico denominata - “Comunicazioni dell'amministrazione”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO DEI LAVORI, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VARIANTI

3.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTI

La procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico a cui affidare l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'arredo urbano. L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli lavori detti anche "contratti attuativi" che il Comune di Pescara (PE) vorrà di volta in volta eseguire, stabilendo le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi. Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro. La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'affidatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli lavori per un quantitativo minimo predefinito. L'affidatario altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole lavorazioni che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli. Il Capitolato Speciale di Appalto stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per tutto il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi. Tutte le lavorazioni da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritte nei rispettivi moduli d'ordine e nei relativi allegati. I contratti applicativi, avranno la forma di ordine di appalto specifico, sottoscritto dal Dirigente del Settore/Responsabile Unico del Progetto e si intenderanno accettati all'atto del loro ricevimento da parte dell'Affidatario. Tutte le altre informazioni sono meglio dettagliate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il contratto collettivo applicato è CCNL Settore Edile Industria e cooperative, codice alfanumerico unico F012 il cui codice di settore contrattuale è F01 e il codice ATECO è 81.30 e sottocategorie.

L'importo complessivo dell'accordo quadro, stimato ai sensi dell'art. 14, è pari a € **370.000,00** oltre Iva, come descritto all'art. 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto, di cui € **359.223,30** per lavori posti a base di gara ed € **10.776,70** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso suddiviso nelle prestazioni e nei relativi importi di seguito indicati:

Tabella n. 1 - Prestazioni dell'appalto e importo complessivo

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	A) Importo a base di gara totale soggetto a ribasso €	B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €	Importo complessivo A) + B) €
1	L'accordo quadro comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli elaborati progettuali, come meglio indicato nel Capitolato Speciale di Appalto	45453000-7	P	359.223,30	10.776,70	370.000,00
Importo complessivo dell'accordo quadro				359.223,30	10.776,70	370.000,00

Tale importo rappresenta la sommatoria dell'importo massimo presunto degli Ordini di lavoro che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro.

Le modalità di calcolo della base d'asta sono state dettagliate negli elaborati progettuali, nei quali sono state esplicitate le componenti e le relative quantità che hanno condotto all'importo complessivo.

Data la peculiarità delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, il corrispettivo è da intendersi a misura, in quanto saranno liquidate le prestazioni richieste ed effettivamente rese.

L'importo stimato costituisce il limite massimo di spesa per l'Ente nell'arco di tutta la durata contrattuale stabilita e non è vincolante per l'Amministrazione che potrà richiedere interventi manutentivi per un importo complessivo inferiore nell'arco della durata contrattuale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza pari a € 10.776,70 non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 71.844,66 calcolati sulla base degli elementi indicati nell'elaborato progettuale denominato "Capitolato Speciale di Appalto".

L'importo dell'appalto è stato calcolato, relativamente ai lavori, ai sensi dell'allegato al Codice I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*.

L'appalto è finanziato, come indicato al punto 9 della determina a contrarre di Reg. Gen. n. 2669 del 30/12/2025, in parte con avanzo corrente e in parte con oneri accessori.

3.2 LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, come espressamente indicato nella determina a contrarre di Reg. Gen. n. 2669 del 30/12/2025, la suddivisione comporterebbe, vista l'unicità dell'oggetto da realizzare, non poche difficoltà operative nella gestione tecnica dell'intervento, ma anche una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione dell'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

3.3 VARIANTI

Si precisa che gli operatori economici non potranno presentare offerte che siano in variante rispetto al progetto posto a base di gara, così come indicato all'art. 1.9 del Capitolato Speciale di Appalto.

4. QUALIFICAZIONI

4.1 LAVORI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori (€)	Oneri della Sicurezza (€)	Importo totale (€)	Prevalente o scorporabile	Subappalto
OS24	II	SI	359.223,30	10.776,70	370.000,00	P	nella misura del 49,9%
TOTALE			359.223,30	10.776,70	370.000,00		

Le imprese qualificate sono abilitate a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nel rispetto dell'art. 2 dell'allegato II.12 del Codice. La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Tale disposizione si applica anche alla mandataria, in aderenza a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza Sez.VII, 10.07.2023 pubblicata il 07.03.2024 n. 6741 a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia Europea.

I concorrenti, nel presente appalto, possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice.

5. DURATA, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

5.1 DURATA

L'accordo quadro ha una durata di **tre anni (millenovantacinque giorni)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, così come indicato al punto 1.3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale il Comune potrà inviare all'aggiudicatario i singoli Ordini di lavoro.

5.2 REVISIONE DEI PREZZI

Giusta quanto previsto dall'art. 2.28.1 del Capitolato Speciale di appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, di singoli prezzi di materiali/servizi superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento, applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.

5.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto di accordo quadro in corso di esecuzione può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nel rispetto di quanto indicato all'art. 1.8 del Capitolato Speciale di Appalto.

5.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto nei singoli contratti attuativi, nel rispetto di quanto indicato all'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura dello **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del Codice. Il premio non potrà superare, complessivamente, le risorse stanziati quali "imprevisti" nel Quadro Economico dell'opera e sarà erogato previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, previa registrazione al Portale Telematico, possono partecipare al presente accordo quadro in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa all'accordo quadro in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione sia come ausiliaria sia in forma individuale, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed f) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 1, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, Decreto Legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti devono essere qualificati ai sensi dell'art. 100 del Codice e possedere i requisiti ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice, previsti nel bando e nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Patente a crediti, di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, (come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a) del D.L. n. 19/2024 convertito con L. n. 56/2024), la cui disciplina è contenuta nel Regolamento adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 18 settembre 2024 n. 132. Tale requisito è richiesto solo agli operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA con classifica I o II. Nelle more del rilascio della patente, gli operatori economici possono comprovare il possesso del requisito, presentando la copia della ricevuta rilasciata dal portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro attestante la presentazione della domanda di richiesta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: valgono le disposizioni indicate nel D.M. 18 settembre 2024 n. 132.

Ai fini della comprova, la suddetta documentazione è acquisita dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale sono rappresentati da:

a) Attestazione di qualificazione nella categoria **prevalente OS24 classifica II** in corso di validità,

rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) autorizzata, ai sensi dell'art. 100 - comma 4 - del Codice;

I suddetti requisiti di qualificazione devono sussistere al momento della scadenza di presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'operatore economico risulti aggiudicatario, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale, si chiede di allegare la copia del contratto di verifica di mantenimento dei requisiti stipulato con la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il rispetto dei termini previsti dall'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice ed eventualmente ammettere l'impresa alle successive operazioni di gara.

Nel caso di rinnovo quinquennale dell'attestazione e qualora la relativa procedura non fosse conclusa al momento della scadenza di presentazione delle offerte, si chiede di allegare la copia del contratto stipulato con la medesima SOA o con un'altra SOA autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione avente ad oggetto la/le categoria/e avente/i classifica almeno pari a quelle richieste nella presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il rispetto dei termini previsti dall'art. 16 comma 5 dell'allegato II.12 del Codice (contratto stipulato almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di validità dell'attestazione SOA) ed eventualmente ammettere l'impresa alle successive operazioni di gara.

Si precisa che qualora i suddetti termini non fossero stati rispettati l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA e sarà escluso delle successive operazioni di gara.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lettera a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla patente a crediti di cui al **punto 8.1 lettera b)** del disciplinare di gara deve essere posseduto da:

- c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo che sia in possesso di una attestazione di qualificazione SOA con categoria pari alla classifica I o II;

- d. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, che sia in possesso di una attestazione di qualificazione SOA con categoria pari alla classifica I o II.

Il requisito relativo all'attestazione di qualificazione di cui al **punto 8.2 lettera a)** deve essere soddisfatto, ai sensi dell'art. 68 comma 4 lettera b) del Codice, fermo restando le disposizioni stabilite all'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del codice in tema qualificazioni e classifiche, dai raggruppamenti temporanei, dai consorzi, dalle aggregazioni di imprese di rete e dai G.E.I.E. di tipo orizzontale: nel suo complesso, nel rispetto delle categorie di lavori specificate in sede di offerta e delle quote di partecipazione stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato, così come indicato all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice. I lavori dovranno essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, nel rispetto di quanto indicato all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice;

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI DEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E DI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla patente a crediti di cui al **punto 8.1 lett. b)** del disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici che sono in possesso di una attestazione di qualificazione SOA con categoria pari alla classifica I o II.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al **punto 8.2 lett. a)** ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice;
- b. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice:
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativi con quelli posseduti dalle imprese consorziate, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera b) del Codice;
 - per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art 104, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera c) del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui **al punto 8.2 lettera a)** del presente disciplinare di gara e/o per migliorare la propria offerta.

Si precisa che qualora l'ausiliario sia in possesso di una categoria SOA avente classifica I o II deve essere in possesso della patente a crediti di cui **al punto 8.1 lettera b)** del presente disciplinare di gara.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, così come indicato all'art. 104 comma 12 del Codice. La Stazione Appaltante può comunque chiedere all'ausiliario e alla ditta avvalente chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e della patente a crediti indicati rispettivamente **ai punti 7 e 8.1** del presente disciplinare di gara.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dai punti **7 e 8.1 lettere a) e b)** del presente disciplinare di gara e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto **8.2 lettera a)** del presente disciplinare di gara oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione (nel caso si avvalga per la comprova dei requisiti) oppure nell'offerta tecnica (nel caso si avvalga per migliorare la propria offerta) il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lettera c del Codice, indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere e le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, tenendo conto che i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili ovvero diversa misura indicata in sede di gara e adeguatamente motivata, con piccole e medie imprese di cui all'art. 1 comma 1 lettera o) dell'allegato I.1 del Codice, nel rispetto di quanto indicato all'art. 119 comma 2 del medesimo Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Si precisa che l'affidatario deve eseguire direttamente il 50,1 % della categoria prevalente OS24.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni indicate rispettivamente al punto 4 del presente disciplinare di gara e all'art. 2.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'accordo quadro e precisamente di importo pari ad € **7.400,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN:IT11Q0542404297000050000340.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Il fideiussore deve presentare, in sede di gara, idonea documentazione da cui si evincono i poteri a rilasciare la garanzia. Inoltre la garanzia presentata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice, deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforma operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1 del D. L. 14.12.2018 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019 n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

L'operatore economico, a tal fine, indica nel modulo relativo alle dichiarazioni integrative il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia ovvero piattaforma o il registro elettronico qualificato.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 1 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi: indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle aree oggetto dell'esecuzione dei lavori **non è obbligatorio**.

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta da parte di ciascun concorrente, dovrà essere effettuata **in forma autonoma** una visita dei luoghi oggetto dell'appalto, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta; l'avvenuto sopralluogo sarà attestato con la dichiarazione di cui al punto 16 lettera C) Dichiarazioni integrative del presente disciplinare di gara.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2025 e pubblicata sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-598-del-30-dicembre-2024>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica denominata Appalti&Contratti e-Procurement, accessibile dal sito istituzionale della Stazione Appaltante nell'apposita sezione Bandi di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso, al seguente indirizzo: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'utilizzo della piattaforma telematica da parte degli operatori interessati a partecipare è subordinato alla registrazione degli stessi ai fini di accedere all'Area Riservata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 13:00** del **giorno 20/03/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare di gara.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari a:

- **dimensione massima dei singoli file che possono essere caricati in piattaforma è pari a 50 Mega.**
- **dimensione massima di tutti i file che possono essere caricati all'interno delle singole buste (busta telematica A, busta telematica B e busta telematica C) è pari a 500 Mega.**

La Piattaforma accetta esclusivamente files firmati digitalmente o file pdf, nel rispetto di quanto indicato nelle singole sezioni dei documenti richiesti.

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nell'intera sezione 1 del presente disciplinare di gara e nei documenti denominati "Condizioni di utilizzo della piattaforma telematica (Allegato 12)", "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del portale Appalti (Allegato 13)", Guida alla presentazione delle offerte telematiche (Allegato 14) e Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE Response dell'Operatore Economico (Allegato 15) di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta è composta da n. 3 buste telematiche, e precisamente:

- busta telematica "A - Documentazione amministrativa";
- busta telematica "B - Offerta tecnica";
- busta telematica "C - Offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata con evidenza, al momento della conferma, della data e ora risultanti dal tempo del sistema.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda di partecipazione, il modulo M-DGUE Response, le dichiarazioni integrative e l'offerta tecnica tabellare dovranno essere redatte in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.pescara.it> - Bandi di Gara - Procedure

mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso - "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano - CUP: J22F25000330004."

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 Decreto Legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica denominata Appalti&Contratti e-Procurement, accessibile dal sito istituzionale della Stazione Appaltante nell'apposita sezione Bandi di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e procedure in corso, al seguente indirizzo: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura di cui alla successiva lettera A);
- 2) M-DGUE Response di cui alla successiva lettera B);
- 3) dichiarazione integrativa del concorrente di cui alla successiva lettera C);
- 4) garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera D);
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui alla successiva lettera E);
- 6) documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di cui alla successiva lettera F);
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui alla successiva lettera G);
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui alla successiva lettera H);
- 9) patto di integrità firmato digitalmente per accettazione di cui alla successiva lettera I);

- 10) copia dell'attestazione SOA rilasciata da soggetti accreditati di cui alla successiva lettera L);
- 11) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, Decreto Legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 57 e dell'allegato II.3 del Codice) di cui alla successiva lettera M);
- 12) dichiarazione di conformità all'originale dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale di cui alla successiva lettera N);
- 13) relazione di un professionista di cui alla successiva lettera O);
- 14) idonea documentazione che dimostri, in caso di partecipazione alla procedura in forme diverse che la circostanza non ha influito sulla gara di cui alla successiva lettera P).

La documentazione dovrà essere sottoscritta dai soggetti dichiaranti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vedi punto 16 lettera F del presente disciplinare), essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato n. 9 e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, nonché l'informativa relativa alla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

Nel caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico, ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, specifica se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Nel caso in cui la domanda e le relative dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente ma da un suo procuratore munito della relativa procura, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario, punto 16 lettera F del presente disciplinare.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf debitamente annullato e scansionato in originale. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, previo accesso all'area riservata della piattaforma telematica, M-DGUE (file XML Response) partendo dal file "DGUE Request" predisposto dalla Stazione Appaltante e presente all'interno della Busta A "documentazione amministrativa", collegandosi al sito internet www.comune.pescara.it - Procedure di Gara - Procedure mediante Portale Telematico - Gare e Procedure in corso - "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano - CUP: J22F25000330004" (Allegato 8).

Il DGUE Response deve essere compilato e firmato secondo le modalità indicate nel documento denominato “Integrazione M-DGUE: compilazione del DGUE response dell’Operatore Economico (Allegato 15)” inserendo le informazioni di seguito indicate:

Parte I - Informazioni sulla procedura di gara e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II - Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco dei lavori o delle parti di opere e delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo delle prestazioni.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui **punto 8.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto 8.2 lettera a)** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **punto 8.2 lettera a)** del presente disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il M-DGUE Response, compilato secondo le suddette modalità e firmato con le stesse modalità di sottoscrizione indicate per la domanda di partecipazione, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEI CONCORRENTI

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse oppure di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse, con l'indicazione della forma di partecipazione (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliario di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, deve allegare idonea documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, al fine di verificare l'assenza dei presupposti di cui all'art 95 comma 1 lettera d) del Codice;
2. ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice: di essere un'azienda/società sottoposta a sequestro o confisca affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario di cui all'art. 96 comma 13 del Codice ovvero di non essere un'azienda/società sottoposta a sequestro o confisca di cui all'art. 96 comma 13 del Codice;
3. l'insussistenza, nei confronti propri e dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice;
4. con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice: l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice oppure relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, rende le seguenti dichiarazioni (da rendere tale dichiarazione anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti):
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
5. l'insussistenza nei confronti propri delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98 del Codice e, in relazione ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, anche degli illeciti indicati all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice;
6. l'insussistenza di tutte le altre cause di esclusione previste per gli operatori economici dalle disposizioni normative vigenti;
7. le cause di esclusione di cui all'art. 94 ad eccezione del comma 6 e all'art. 95 ad eccezione del comma 2, con l'indicazione delle misure di self/cleaning adottate prima della presentazione dell'offerta, oppure di non avere potuto adottare le misure di self/cleaning prima della presentazione dell'offerta, con l'indicazione delle motivazioni;
8. di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante le cause di esclusione che si sono verificate dopo la presentazione dell'offerta nonché le misure di self/cleaning adottate;
9. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

10. remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione che deve essere eseguita sia sulla determinazione della propria offerta;
11. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara e tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara inclusi i criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022, come aggiornato con decreto correttivo 5/08/24 del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica;
12. di essere in possesso della patente a crediti riconosciuta dalla legge italiana ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 81/2008 oppure di aver presentato la domanda per l'ottenimento della patente a crediti mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e di non aver ricevuto comunicazioni da parte dell'Ispettorato circa l'assenza di uno o più dei requisiti necessari per l'ottenimento della patente, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs 81/2008 o di altre eventuali cause di sospensione;
13. di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'allegato II.3 del Codice;
14. di non essere incorso, ai sensi dell'art. 57 e dell'allegato II.3 del Codice, nell'interdizione automatica dalla partecipazione a procedure di affidamento per inadempimento dell'obbligo di consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante e di trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera/e regionale di parità, la relazione di genere di cui all'articolo 1 comma 2 dell'allegato II.3 del Codice;
- 15. per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti**
- nel rispetto di quanto previsto a pena di esclusione dall'art. 1 comma 1 dell'allegato II.3 del Codice, di aver inserito nella Busta A (documentazione amministrativa) al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia conforme all'originale dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D.Lgs 198/2006 e di averlo inviato alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e al Consigliere regionale di parità (con l'indicazione delle date di invio, dei nominativi dei soggetto destinatari e degli indirizzi istituzionali a cui sono stati inviati);
16. di impegnarsi ad adempiere, ai sensi dell'art. 57 comma 2-bis, agli obblighi previsti dall'art.1 commi 1, 2 e 3 dell' Allegato II.3 al Codice;
17. di accettare il patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17/03/2023 reperibile sul sito internet: www.comune.pescara.it - sezione Bandi di Gara - bandi di gara in corso "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano" consapevole che la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del Decreto Legislativo 159/2011;
18. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 02/10/2025, reperibile sul sito

internet: www.comune.pescara.it - sezione Bandi di Gara - bandi di gara in corso “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore relativo all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

19. di accettare, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

20. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

21. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale, della partita IVA e dell’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice nonché quelle indicate al punto 2.3 del presente disciplinare di gara;

22. di prendere atto che le comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1 del Codice nonché quelle indicate al punto 2.3 del presente disciplinare di gara, saranno effettuate all’indirizzo PEC presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/05 e inserito in fase di registrazione al Portale Telematico e, nel caso di inserimento di un indirizzo diverso da quello richiesto, di prendere atto che le comunicazioni saranno effettuate a tale indirizzo esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;

23. di autorizzare, qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), del Codice e inserita nell’offerta tecnica;

24. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

25. di possedere l’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di attestazione autorizzata con l’indicazione delle categorie, delle classifiche ai sensi dell’art 2 dell’allegato II.12 del Codice;

26. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 119 comma 2 del medesimo Codice, i contratti di subappalto devono essere stipulati con piccole e medie imprese di cui all’art. 1 comma 1 lettera o) dell’allegato I.1 del Codice, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili oppure diversa misura se adeguatamente motivato;

27. di impegnarsi a subappaltare la categoria prevalente OS 24 a soggetti in possesso dei requisiti, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 119 del Codice e di quanto previsto rispettivamente al

punto 4 del disciplinare di gara e all'art. 2.14 del Capitolato Speciale di Appalto, con l'indicazione dell'elenco delle parti dei lavori affidate in subappalto e della relativa quota percentuale, consapevole che in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato;

28. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
29. di applicare il CCNL del Settore Edili Industria e Cooperative, così come indicato dalla stazione appaltante il cui codice alfanumerico unico, di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/20 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, è **F012** e di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 102 del Codice per tutta la durata dell'appalto; oppure di applicare un differente CCNL, con l'indicazione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del Decreto Legge n. 76/20 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e di garantire ai propri dipendenti e ai lavoratori in subappalto le stesse tutele economiche e normative, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 102 del Codice per tutta la durata dell'appalto;
30. di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 comma 1 lettere b) e c) del Codice;
31. nell'eventualità di garanzia ridotta nelle misure previste dall'art. 106 - comma 8 - del Codice: di essere in possesso della/e certificazione/i di qualità e/o ambientali di cui all'art. 106 - comma 8 - del Codice in corso di validità, con l'indicazione delle stesse;
32. di aver presentato una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, con l'indicazione del relativo sito internet o dell'indirizzo PEC ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme o registri operanti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con l'indicazione della piattaforma o del registro elettronico qualificato;
33. di impegnarsi a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 125 - comma 1 - del Codice;
34. nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del Codice, di impegnarsi a regolarizzare entro il termine e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante, consapevole che in caso di mancato adempimento a tale obbligo la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalle successive operazioni di gara;
35. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'accordo quadro, a stipulare tutte le polizze con le modalità e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
36. di aver preso visione - ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale - dell'informativa allegata alla domanda di partecipazione;

37. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. da costituire: l'indicazione dell'impresa qualificata come mandatario e l'impegno dell'impresa mandante - in caso di aggiudicazione della gara - di conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al suddetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi dell'art. 68 - comma 5 - del Codice;
38. nell'eventualità di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o di G.E.I.E. di tipo orizzontale: l'indicazione delle quote di partecipazione dei singoli operatori economici raggruppati, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, nonché delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati o consorziati, nel rispetto delle prescrizioni indicate agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice, come già indicate nel M-DGUE Response, e l'impegno a realizzarle;
- 39. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**
- dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo n. 14/2019 e di aver allegato una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
40. di avere assolto l'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione di importo pari ad € 16,00 oppure di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo con l'indicazione delle motivazioni;
41. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31 del disciplinare di gara e di consentire, ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice, il trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del Codice, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal Codice;
42. che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 comma 3 del D.Lgs 82/2005 (copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs 82/2005 (duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs 82/2005;
43. nell'eventualità di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in Legge 9 aprile 2009, n. 33 e dell'art. 65 comma 2 lett. g) del Codice:
- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:** l'indicazione delle imprese per le quali la rete concorre nonché l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice e agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice, come già indicate nel M-DGUE Response, e l'impegno a realizzarle;
- oppure**

- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:** l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice e agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice, come già indicate nel M-DGUE Response, e l'impegno a realizzarle;

oppure

- c) **se la è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:** l'indicazione dell'impresa che sarà qualificata come capogruppo, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice e agli artt. 68 commi 2 e 91 comma 4 del Codice, come già indicate nel M-DGUE Response, e l'impegno a realizzarle.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 43, potranno essere rese, preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato n. 10, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 dal sottoscrittore della domanda di partecipazione e dagli operatori dichiaranti, e precisamente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,** la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,** la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,** la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

D) Documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 106, comma 1 del Codice, firmato digitalmente dal fideiussore e dall'operatore economico, con allegata idonea documentazione relativa al potere del fideiussore a rilasciare la garanzia.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

E) Ricevuta informatica di € 33,00 relativa al pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

F) Ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario nel caso di operatore economico estero ovvero copia del contrassegno in formato pdf della marca da bollo attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di importo pari a € 16,00 sulla domanda di partecipazione.

G) Documentazione relativa ai soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle quote di partecipazione dei singoli operatori economici raggruppati, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle quote di partecipazione dei singoli operatori economici raggruppati, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le quote di partecipazione dei singoli operatori economici raggruppati, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente l'indicazione delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito:**
 - copia conforme del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente l'indicazione delle categorie di lavori o delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo:**
 - copia conforme del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le categorie di lavori o le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

H) Documentazione relativa all'avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, carica, altresì, i seguenti file in formato pdf, sottoscritti ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV sezione D e alla parte VI, compilato secondo le indicazioni di cui al punto 16 lettera B del presente disciplinare;
- 2) attestazione di qualificazione in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciata da una Società Organismo di attestazione autorizzata;

- 3) dichiarazione relativa al possesso della patente a crediti di cui al punto 8.1 lettera b) del presente disciplinare di gara (vedasi punto 16 lettera C13 del disciplinare di gara); tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'ausiliario sia in possesso di una categoria SOA avente classifica I o II.
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 lettera c) del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- 5) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 3 del Codice e dell'art. 26 dell'allegato II.12 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria **(nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica del concorrente, il contratto non deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa ma nella busta relativa all'offerta tecnica).**

I) Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 17/03/2023 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) firmato digitalmente per accettazione. Si precisa che la firma deve essere apposta in aggiunta a quella del Dirigente del Settore.

L) Copia dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, rilasciata da una Società Organismo di attestazione autorizzata. Nel caso di riunione di concorrenti, l'attestato S.O.A. dovrà essere presentato da ciascun concorrente facente parte della riunione.

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti previsti dall'allegato II.12 del Codice accertati, ai sensi dell'art. 3 dello stesso allegato II.12 e dell'art. 91 comma 3 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

M) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1 comma 1 dell'allegato II.3 del Codice **(obbligatorio per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)**;

N) Dichiarazione di conformità all'originale dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 1 comma 1 dell'allegato II.3 del Codice **(obbligatorio per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)**;

O) Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto **(obbligatorio per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)**;

P) Idonea documentazione che dimostri, in caso di partecipazione alla procedura in forme diverse, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, al fine di verificare l'assenza dei presupposti di cui all'art 95 comma 1 lettera d) del Codice.

La piattaforma consente il caricamento di file zip negli appositi campi dedicati alla documentazione non obbligatoria.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al punto 4.3 "PREDISPORRE LA BUSTA TECNICA" del documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" (allegato n. 14) a pena di inammissibilità dell'offerta.

Nella busta telematica B "Offerta tecnica" il concorrente deve caricare negli appositi campi predisposti dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **L'elenco generale** della documentazione presentata;
- **Modulo A1** relativo all'offerta tecnica tabellare;
- **Relazione** relativa agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa relativa all'elemento di valutazione 1 "Criterio qualitativo discrezionale".

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19, le soluzioni di monitoraggio degli arredi presenti sul territorio atte a perseguire una crescente digitalizzazione dei dati relativi agli elementi informativi e alle attività gestionali.

La relazione dovrà essere articolata secondo la stessa sequenza attribuita agli elementi e sub elementi di valutazione e redatta in **massimo due** pagine a video formato A4, esclusi eventuali copertine e sommari, con carattere Times New Roman, corpo non inferiore a 12 punti, spaziatura dei caratteri normale ed interlinea non inferiore a 1,2 punti. Ogni pagina, esclusi eventuali copertine e sommari, dovrà essere numerata secondo il formato "Pagina X di Y". Non saranno presi in considerazione pagine a video oltre la seconda. La relazione illustrativa potrà essere corredata da schemi, tavole grafiche e schizzi che però dovranno essere presentati in file separati: rispettivamente il File Elaborati Grafici - il File Schede Tecniche e il File schizzi. Non concorrono al raggiungimento del numero massimo di pagine sopra detto le schede tecniche, le tavole progettuali e gli schizzi.

Il FASCICOLO ELABORATI GRAFICI, IL FASCICOLO SCHEDE TECNICHE e IL FASCICOLO SCHIZZI potranno contenere schemi, tavole grafiche e schede in formato A4 o A3 a scelta del concorrente. Non sarà valutato materiale non richiesto.

- **Relazione** relativa agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa relativa all'elemento di valutazione 2 "Criteri premianti" sub elemento di valutazione 2.1 "Migliorie "Criteri Ambientali Minimi" rispetto ai CAM ARREDO URBANO (D.M. 07/02/2023).

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 19, le previsioni di prestazioni superiori ai Criteri Ambientali Minimi.

La relazione dovrà essere articolata secondo la stessa sequenza attribuita agli elementi e sub elementi di valutazione e redatta in **massimo due** pagine a video formato A4, esclusi eventuali copertine e sommari, con carattere Times New Roman, corpo non inferiore a 12 punti, spaziatura dei caratteri normale ed interlinea non inferiore a 1,2 punti. Ogni pagina, esclusi eventuali

copertine e sommari, dovrà essere numerata secondo il formato “Pagina X di Y”. Non saranno presi in considerazione pagine a video oltre la seconda. La relazione illustrativa potrà essere corredata da schemi, tavole grafiche e schizzi che però dovranno essere presentati in file separati: rispettivamente il File Elaborati Grafici - il File Schede Tecniche e il File schizzi. Non concorrono al raggiungimento del numero massimo di pagine sopra detto le schede tecniche, le tavole progettuali e gli schizzi.

IL FASCICOLO ELABORATI GRAFICI, IL FASCICOLO SCHEDE TECNICHE e IL FASCICOLO SCHIZZI potranno contenere schemi, tavole grafiche e schede in formato A4 o A3 a scelta del concorrente. Non sarà valutato materiale non richiesto.

- **Certificazione parità di genere** ai fini dell’assegnazione del punteggio dell’offerta tecnica tabellare relativo all’elemento di valutazione 2 “Criteri premianti” sub elemento di valutazione 2.2) “Promozione della parità di genere”;
- **Idonea documentazione** da cui si evinca la sede legale o operativa dell’operatore economico ai fini dell’assegnazione del punteggio dell’offerta tecnica tabellare relativo all’elemento di valutazione 3 “Prossimità territoriale”;
- **Dichiarazione**, firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 36 del Codice relativamente all'accesso, dimostrando la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali, che saranno considerati tali, solo nel caso il cui il concorrente fornisca allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della **relazione tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

- **Contratto di avvalimento**, di cui al precedente punto 16 lettera H) del presente disciplinare di gara. Tale contratto deve essere inserito nella busta contenente l’offerta tecnica solo nel caso in cui si tratti di avvalimento premiale e, il ricorso a tale istituto giuridico, sia finalizzato al miglioramento dell’offerta tecnica presentata.
- **dichiarazione di equivalenze** delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, nel caso in cui l’operatore economico adotti un CCNL diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante e indicato al punto 3.1 del presente disciplinare di gara e l’eventuale documentazione probatoria sul proprio CCNL.

Le soluzioni migliorative proposte dal concorrente non devono costituire variante al progetto a base di gara.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto posto a base di gara, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 79 del Codice e dell’allegato II.5 dello stesso Codice.

La documentazione descrittiva e allegati di cui sopra è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma associata presenti offerta. Non sarà valutato materiale non richiesto.

Se non verrà presentato parte del materiale sopra indicato e se non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi la cui documentazione costituisce l’“Offerta Tecnica”, la Commissione non effettuerà la valutazione per tali elementi e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e, allo stesso, sarà attribuito il coefficiente zero.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione, né altri elementi riconducibili all'offerta economica; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti elenchi di prezzi unitari, importi di lavori o di spese tecniche, tempistiche in valori assoluti.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente, quanto dichiarato dal concorrente in sede di gara sarà vincolante per l'aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e prezzi né altri elementi riconducibili all'offerta economica; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti elenchi di prezzi unitari, importi di lavori o di spese tecniche, tempistiche in valori assoluti.

Tutti gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica devono essere firmati dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto legalmente autorizzato ad impegnare il concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 16 A) del presente disciplinare di gara.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al punto 4.4 del documento denominato "Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche" (allegato n. 14).

L'offerta economica, contenuta nella busta telematica C, dovrà essere, pena l'esclusione, formulata inserendo all'interno del sistema telematico i seguenti elementi:

- a) **il ribasso unico percentuale** sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad **€ 359.223,30**;
Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali dopo la virgola.
- b) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica può contenere **le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo.**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto legalmente autorizzato ad impegnare il concorrente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 16 A) del presente disciplinare di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N° SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Criterio Qualitativo - discrezionale	25	/	/	25	/	/
2	Criteri premianti	25	2.1	migliorie "criteri ambientali minimi" rispetto ai CAM ARREDO URBANO (D.M. 07/02/2023)	20	/	/
			2.2	Promozione della parità di genere	/	/	5

3	Prossimità territoriale. Organizzazione dell'operatore economico nell'ambito territoriale di riferimento	20	/	/	/	/	20
---	--	----	---	---	---	---	----

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 50 punti**, così come indicato nell'allegato denominato "criteri di aggiudicazione dell'appalto" parte integrante e sostanziale della determina a contrarre di Reg. Gen. n. 2669 del 30/12/2025. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato a seguito della riparametrazione di cui al punto 19.5.

19.1.1 OFFERTA TECNICA QUALITATIVA

1) CRITERIO QUALITATIVO - DISCREZIONALE: SOLUZIONI DI MONITORAGGIO DEGLI ARREDI PRESENTI SUL TERRITORIO ATTE A PERSEGUIRE UNA CRESCENTE DIGITALIZZAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ELEMENTI INFORMATIVI E ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI.

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte contenenti una proposta completa ed esaustiva che includa:

Schede di monitoraggio pre-intervento:

- Censimento degli elementi di arredo con report strutturato sullo stato di fatto di ciascun elemento o gruppo omogeneo di arredi;
- Schede tecniche dettagliate contenenti le tipologie d'intervento da prevedere a seguito del censimento:
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Sostituzione

Schede Post intervento:

- Schede degli elementi di arredo mantenuti o degli arredi di nuova acquisizione, con inserimento nel gis dei dati relativi alle tipologie di arredo, caratteristiche dei materiali, certificazioni, foto.

2) CRITERI PREMIANTI

2.1) MIGLIORIE "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" RISPETTO AI CAM ARREDO URBANO (D.M. 07/02/2023).

L'operatore economico nella relazione descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali dei prodotti da costruzione e dei prodotti per la manutenzione dell'arredo urbano e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.

La valutazione sarà basata sul grado di approfondimento, delle proposte presentate contenenti un miglioramento delle caratteristiche base previste nel decreto. Saranno più favorevolmente valutate le previsioni di prestazioni superiori ai Criteri Ambientali Minimi descritti nel decreto 7 febbraio 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e la fornitura di arredi per gli esterni.

19.1.2 OFFERTA TECNICA TABELLARE

Quanto ai sub elementi 2.2) e 3), cui è assegnato **un punteggio tabellare** identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

2) CRITERI PREMIANTI

2.2) PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE.

Possesso della certificazione della parità di genere.

Ai sensi dell’art. 108 comma 7 del Codice, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico dotato di certificazione che attesti le misure adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario di genere all’interno dell’azienda di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006.

Il punteggio all’elemento sarà attribuito come segue:

Se non in possesso della certificazione: **punti zero**

Se in possesso della certificazione: **punti cinque**

Nel caso di A.T.I. il punteggio è attribuito se la certificazione sia posseduta dal capogruppo/mandatario o dal mandante con quota di partecipazione, nell’ambito del raggruppamento, pari o superiore al 30%.

Nel caso di Consorzio il punteggio è attribuito se la certificazione sia posseduta dal Consorzio o dalla Consorziata esecutrice.

Nel caso di GEIE il punteggio è attribuito se la certificazione sia posseduta almeno da uno dei partecipanti al GEIE.

Per il riconoscimento del punteggio dovrà essere inserita nella busta B “offerta tecnica” la certificazione in corso di validità. Tale documentazione non rientra nel conteggio delle pagine previste per la relazione.

3) PROSSIMITÀ TERRITORIALE. ORGANIZZAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO NELL’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

Nell’ottica del principio di prossimità per una gestione più efficiente del lavoro in oggetto di gara, anche in relazione ad una tempestiva risposta durante l’esecuzione dell’opera, sarà valutata positivamente l’organizzazione e l’operatività del concorrente nell’ambito territoriale di riferimento.

E’ attribuito un punteggio premiante all’operatore economico con sede legale o operativa nell’ambito territoriale di esecuzione del lavoro, da almeno un anno, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di A.T.I. il punteggio è attribuito se il requisito di prossimità territoriale sia posseduto dal capogruppo/mandatario o dal mandante con quota di partecipazione, nell’ambito del raggruppamento, pari o superiore al 30%.

Nel caso di Consorzio il punteggio è attribuito se il requisito di prossimità territoriale sia posseduto dal Consorzio o dalla Consorziata esecutrice.

Nel caso di GEIE il punteggio è attribuito se il requisito di prossimità territoriale sia posseduto almeno da uno dei partecipanti al GEIE.

Per il riconoscimento del punteggio l’operatore economico dovrà indicare i riferimenti della sede operativa.

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo:

a) in caso di sede legale o operativa non localizzata nell’ambito territoriale di riferimento o lo sia

da meno un anno, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara: punti zero.
b) in caso di sede legale o operativa sita nell'ambito della Regione Abruzzo da almeno un anno, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara: punti dieci.
c) in caso di sede legale o operativa sita nell'ambito della Provincia di Pescara da almeno un anno, a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara: punti venti.
<u>I punteggi di cui alle suddette lettere b) e c) non sono cumulabili.</u>
<u>Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà essere allegata, oltre alla dichiarazione resa in conformità al modulo dell'offerta tabellare allegato A1, anche la documentazione da cui si evinca la sede operativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo visura Camera di Commercio o documentazione equivalente).</u>

19.1.3 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

N.		PUNTEGGIO MAX
1	IMPORTO LAVORI Percentuale unica di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara pari ad € 359.223,30, al netto dell'importo degli oneri della sicurezza.	30

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA QUALITATIVA

A ciascuno degli elementi e sub elementi qualitativi 1) e 2.1), cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario in base ai sotto indicati criteri motivazionali:

CRITERI MOTIVAZIONALI

A ciascuno degli elementi e sub elementi qualitativi 1) e 2.1) cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario in base ai sotto indicati criteri motivazionali	
0	Criterio non valutabile per mancanza di elementi richiesti
da 0,01 a 0,30	Le proposte migliorative offerte, pur garantendo i valori minimi richiesti, sono inconsistenti e/o marginali per il miglioramento dell'opera; proposta di scarso rilievo
da 0,31 a 0,60	Le proposte migliorative offerte garantiscono i valori minimi richiesti e sono sufficienti per il miglioramento dell'opera;
da 0,61 a 0,70	Le proposte migliorative offerte garantiscono i valori minimi richiesti e sono di discreto spessore per il miglioramento dell'opera;
da 0,71 a 1,00	Le proposte migliorative offerte garantiscono i valori minimi richiesti, sono di elevato spessore e contengono idee innovative per il miglioramento dell'opera;

I coefficienti Ci sono determinati:

a) per gli elementi relativi all'offerta tecnica qualitativa attraverso:

- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base ai predetti criteri motivazionali;
- la trasformazione della predetta media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

19.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

19.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo **aggregativo-compensatore** e il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{X=1}^n [C_{xi} * P_x]$$

Dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

n = numero totale degli elementi di valutazione

$\sum n$ = sommatoria

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 24/03/2026 alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma e mediante pubblicazione nella sezione del Portale Telematico denominata - "Comunicazioni dell'amministrazione".

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto attraverso l'utilizzo di Cisco-Webex Meetings per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta in videoconferenza.

Pertanto, per esigenze organizzative dell'Ente, gli operatori economici interessati potranno partecipare alla seduta pubblica così organizzata solo previa comunicazione da inoltrare, nell'apposita sezione "comunicazioni" del Portale Telematico, **prima dell'inizio della seduta pubblica**, contenente:

- l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica (Email) su cui verrà inviato l'invito per partecipare alla videoconferenza;
- i dati identificativi dei soggetti che prenderanno parte alla videoconferenza.

Gli Operatori Economici interessati a partecipare dovranno dotarsi della strumentazione tecnica ed informatica (webcam) idonea a garantire l'effettiva presenza della persona indicata nella comunicazione, che pertanto sarà tenuta ad attivare la webcam. La verifica di quanto richiesto sarà effettuata durante il collegamento e in caso di mancato riscontro la Stazione Appaltante non consentirà la partecipazione alla seduta pubblica.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia viene effettuata sul concorrente primo classificato al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, così come indicato al punto 18 del dispositivo della determina a contrarre di Reg. Gen. n. 2669 del 30/12/2025.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Poiché la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del Codice, così come stabilito al punto 1 del presente disciplinare di gara, il RUP o il Seggio di Gara istituito ad hoc al termine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, accede alla documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
- d) effettuare in seduta pubblica la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la prima migliore offerta qualora la stessa risultasse congrua;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) comunicare al Responsabile Unico del Progetto l'esito della verifica della documentazione amministrativa effettuata sull'operatore economico primo classificato, al fine procedere con i consequenziali adempimenti di propria competenza.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La piattaforma telematica consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Poiché la gara è svolta interamente con modalità telematiche con caricamento dell'intera documentazione sulla piattaforma informatica, tale da consentire di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica, la Commissione Giudicatrice procede in seduta riservata all'apertura, esame e valutazione dell'offerta tecnica, senza provvedere all'apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice procede ad aprire, esaminare e valutare le offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.5.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica, così come indicato nell'elaborato denominato "Criteri di aggiudicazione dell'appalto" parte integrante e sostanziale della determina a contrarre di Reg. Gen. n. 1470 del 05/08/2025.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3 del presente disciplinare di gara. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 21 i prezzi offerti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria e comunica l'esito al Presidente del Seggio di Gara o al RUP al fine di procedere con la verifica della documentazione amministrativa.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia al termine delle operazioni del Seggio di Gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione Giudicatrice qualora ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel rispetto dell'art. 110 comma 1 del Codice, si precisa che la valutazione della congruità sarà effettuata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre si procederà alla valutazione della congruità sulla base dei costi indicati dal concorrente nell'offerta presentata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 71 del codice di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), mediante scrittura

privata. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula della scrittura privata può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della scrittura privata; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione della scrittura privata, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal punto 13 del dispositivo della determina a contrarre di Reg. Gen. n. 2669 del 30/12/2025 e dall'articolo 117 del Codice e, prima della consegna dei lavori, tutte le ulteriori garanzie e le polizze previste agli artt. 2.12 e 2.13 del Capitolato Speciale di Appalto.

Se la stipula della scrittura privata non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della scrittura privata non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della scrittura privata al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, primo periodo, del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della scrittura privata.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a

carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Nell'esecuzione dell'affidamento, l'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.102 del Codice.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto il rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni indicate nella documentazione di gara e l'assolvimento di tutti gli obblighi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della scrittura privata, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante collegandosi al seguente indirizzo:
<https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> - riferimento procedura G01238.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Poiché si farà ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, evidenziando che la documentazione amministrativa degli altri concorrenti, se non valutata da parte della stazione appaltante, non sarà resa disponibile.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Pescara.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla domanda di partecipazione.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Maria Gabriella Pollio
F.to digitalmente